

MUNICIPIO

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 5553

richiesta di autorizzazione a stare in lite con il dott. Tullio Businaro

All'on.do
Consiglio Comunale
Lugano

Lugano, 16 novembre 1999

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signori Consiglieri,

chiediamo, con il presente messaggio, l'autorizzazione a stare in lite con il dott. Tullio Businaro, residente a Padova.

Il 6 maggio 1997 due platani di Piazza Castello caddero al suolo danneggiando alcuni autoveicoli, compreso quello del dott. Businaro che venne completamente distrutto.

L'interessato presentò, assieme ad altri danneggiati, una richiesta di risarcimento che venne respinta dalla Winterthur Assicurazioni, compagnia che allora gestiva la polizza di assicurazione RC del Comune, sulla base di argomentazioni giuridiche assai complesse. In sostanza essa sostenne, e sostiene tuttora, che al Comune non poteva essere attribuita alcuna responsabilità, avendo esso fatto quanto ragionevolmente possibile per ridurre al minimo il rischio di incidenti causati dalla caduta di piante. In particolare i platani di Piazza Castello erano stati regolarmente ispezionati ancora pochi mesi prima. Purtroppo, non esistendo strumenti adatti per verificare lo stato delle radici, il degrado delle stesse in uno dei due alberi caduti non aveva potuto essere rilevato.

Ad ogni buon conto la caduta dei due platani era da ricondurre alle particolari condizioni atmosferiche e alla forza del vento.

Il Municipio ha sempre condiviso gli argomenti esposti dalla Winterthur.

Dopo aver tentato inutilmente di far modificare la posizione dell'assicurazione, il dott. Businaro, non essendovi azione diretta contro la stessa, ha convenuto in giudizio il nostro Comune, chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno subito per la distruzione di alcuni accessori del veicolo e di oggetti in esso riposti, danno non coperto dalla polizza assicurativa del veicolo.

Secondo le condizioni generali applicabili al momento del sinistro (art. 13 delle CGA edizione 01.91) spetta alla compagnia d'assicurazioni condurre a sue spese le trattative con il danneggiato in rappresentanza dell'assicurato e concludere eventuali accordi. Nel caso di mancata intesa e di conseguente azione giudiziaria del danneggiato contro l'assicurato, l'assicurazione conduce il processo a sue spese.

L'azione intentata dal dott. Businaro non comporta quindi costi per il Comune, se non quello relativo alla franchigia contrattuale in caso di soccombenza e relativo obbligo di indennizzare il danneggiato.

P.Q.M.

visti gli art. 42 cpv. 2 e 13 cpv. 1 lett. 1 LOC, 9 cpv. 1 lett. 1 del Regolamento comunale si chiede a codesto onorando consesso di voler

r i s o l v e r e :

il Municipio è autorizzato a stare in lite con il dott. Tullio Businaro nell'ambito dall'azione di risarcimento danni promossa con petizione 12 ottobre 1999 alla Pretura di Lugano.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Arch. dipl. ETH G. Giudici

A. Zoppi lic. oec. HSG

Ris. mun. 15.11.99 / centro inf.: 106.0 / GC

